

COMUNE DI

LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

Del. C.C. 57 del 6/7/94

Acc. alle deliberazioni n. 57 del 6/7/94

PUBBLICAZIONE IN QUESTO ALBO, per ogni effetto legale, a partire dal 30/07/94 al 14/08/94  
Licodia Eubea, Il Segretario

Reg. 311/94

## REGOLAMENTO COMUNALE

# PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

### SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I – NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3	Loculi soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni
<b>CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI</b>	
7	Atto di concessione
8	Durata delle concessioni
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie
<b>CAPO III – DIRITTO ALL'USO</b>	
11	Aventi diritto all'uso
12	Ammissione alla tumulazione
13	Divieto di cessione dei diritti d'uso
<b>CAPO IV – MANUTENZIONE</b>	
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori
15	Doveri in ordine alla manutenzione
<b>CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI</b>	
16	Rinnovo delle concessioni
<b>CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI</b>	
17	Cause di decadenza
<b>CAPO VII – NORME TRANSITORIE</b>	
18	Censimento delle concessioni in atto
19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
<b>CAPO VIII – NORME FINALI</b>	
21	Individuazione delle unità organizzative
22	Termine per la conclusione dei procedimenti
23	Entrata in vigore
24	Pubblicità del regolamento
25	Leggi ed atti regolamentari
26	Abrogazione di precedenti disposizioni
27	Sanzioni

AI PUBBLICAZIONE IN QUESTO ALBO, per ogni effetto legale, a partire dal 30/07/94 al 14/08/94  
Licodia Eubea, Il Segretario



## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

### Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- al «Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri».

### Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

### Art. 4 - Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune; *e nei casi eccezionali, su autorizzazione della G.M. o di un ente non residente.*
- b) ai seguenti enti e comunità:

*ISTITUTI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE;*

*ASSOCIAZIONI PRIVATE QUALORA CIO' RIENTRI NELLE FINALITA' STATUTARIE, PREVIA AUTORIZZAZIONE INSINDACABILE DELLA G.M.*

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

### Art. 5 - Divieti di concessione.

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

- c) *al singolo che ha già ottenuto, nello stesso cimitero, oltre concessione di loculo.*

### Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione.

*Si dispone che gli ultimi otto loculi siano riservati esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.*

## CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

### Art. 7 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

#### **Art. 8 - Durata delle concessioni.**

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 40 a partire  
Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del comune.

#### **Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

#### **Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 2% della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

### **CAPO III DIRITTO ALL'USO**

#### **Art. 11 - Aveni diritto all'uso.**

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni 1 (uno).

#### **Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.**

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione del diritti d'uso.**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

### **CAPO IV MANUTENZIONE**

#### **Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali».

#### **Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

### **CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

## CAPO VI NORME TRANSITORIE

### Art. 17 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro ..... 90 ..... mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio <sup>Tecnico</sup> comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito «registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali»;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

### Art. 18 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio Tecnico notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

### Art. 19 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

## CAPO VII NORME FINALI

### Art. 20 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	Concessione di loculi	UFFICIO TECNICO	URBANISTICA

## Art. 21 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di loculi cimiteriali .....	120
	.....	
	.....	

## Art. 22 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

## Art. 23 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

## Art. 24 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
  - il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
  - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
  - il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

## Art. 25 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.


## Art. 26 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ..... 6-7-1994 .....  
con atto n. 51 .....
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni  
(Co.Re.Co.) nella seduta del ..... 29/9/94 ..... n. 13124/13673 .....
- 3) È entrato in vigore il giorno.....

Data.....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....